

# Città di Castel San Pietro Terme

# DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 25/10/2022

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.A.L. N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE-AGGIORNAMENTO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno **venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **19:30**, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	TINTI FAUSTO SINDACO	PRESENTE	
2	MARCHETTI FRANCESCA	PRESENTE	
3	CENNI TOMAS	PRESENTE	
4	ROUIBI SARA	PRESENTE	
5	RANGONI MARTINA	PRESENTE	
6	DALL'OLIO ANDREA	PRESENTE	
7	SCALORBI ANDREA		ASSENTE
8	BONETTI MICHELE	PRESENTE	
9	CARATI ELISABETTA	PRESENTE	
10	BELLUZZI DAVIDE		ASSENTE
11	CAPITANI FABRIZIA	PRESENTE	
12	FRANZONI CLAUDIO		ASSENTE
13	BOTTIGLIERI GIOVANNI		ASSENTE
14	MORINI LUCA	PRESENTE	
15	MAZZONI DAVIDE	PRESENTE	
16	MAURIZZI ELISA	PRESENTE	
17	LATRONICO PIETRO	PRESENTE	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale Letizia Ristauri.

Assessori presenti: DONDI FABRIZIO, GIORDANI GIULIANO, BONDI ANDREA, MEZZETTI BARBARA

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Tomas Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: RANGONI MARTINA, CAPITANI FABRIZIA, MORINI LUCA

Il Presidente del Consiglio Cenni cede la parola al Sindaco Tinti che illustra sulla novità normativa.

Prendono la parola per domande/risposte:

il capogruppo Luca Morini (Prima Castello);

il Sindaco FaustoTinti;

il capogruppo Pietro Latronico (Movimento 5 Stelle Castel San Pietro T.);

il Dirigente Area Servizi al Territorio arch. Angelo Premi.

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come registrati nel file scaricato dallo streaming della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico – Allegato 1)

Indi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 modificata con DGR 1433/2019 (in seguito denominata "DAL n.186/2018" o "DAL"), è stata approvata la nuova disciplina del contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15);
- con propria deliberazione n. 122 del 12/09/2019 in vigore dal 1/10/2019, ha recepito la predetta DAL 186/2018 approvando le scelte demandate dalla Regione alla flessibilità dei Comuni;
- con propria deliberazione n. 121 dell'8/09/2021 è stata apportata la modifica n. 1 alla deliberazione n. 122/2019;

**DATO ATTO che** la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50%il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

**CONSIDERATO** che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

#### **RICHIAMATE** le delibere di Giunta Regionale:

- n. 624 del 29/04/2019 e s.m.i. recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";
- n. 1433 del 02/09/2019 recante "correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 (nuova disciplina del contributo di costruzione) e della delibera di giunta regionale 29 aprile 2019; Tali modifiche sono immediatamente operative e non necessitano di un ulteriore recepimento comunale;
- n. 767 del 16/05/2022 "Aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della QCC e correzione di errori materiali e miglioramenti testuali alla DAL del 20 dicembre 2018, n. 186 "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge

Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"" e s.m.i.; Tali modifiche sono immediatamente operative e non necessitano di un ulteriore recepimento comunale;

**DATO ATTO che** l'Amministrazione Comunale con la deliberazione n. 122/2019 ha inteso attuare una concreta azione di premialità e di incentivazione per la qualificazione del patrimonio edilizio rispetto ai minimi di legge;

**PRESO ATTO** degli interventi attuati dallo Stato a sostegno dell'edilizia privata, finalizzati all'incentivazione per la qualificazione del patrimonio edilizio;

RAVVISATA inoltre la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici determinati dalla grave crisi internazionale causata dalla pandemia e dal conflitto in atto in Ucraina, nonché la necessità di integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche e specificatamente le opere di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione;

**DATO ATTO che** la disciplina regionale contenuta nella DAL 186/2018, fornisce spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione;

VALUTATA l'opportunità, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad una revisione dei valori delle tabelle parametriche degli oneri di U1 e U2, allineandoli a quelli definiti a suo tempo dalla DAL n. 186/2018, superando in tal modo la prima fase di recepimento;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere ad una revisione della suddetta disciplina, ed alla assunzione delle nuove determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati:

- in merito al **punto 1.2.3** relativo alla possibilità di collocare il Comune nella classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero nella I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi,
  - si conferma di variare la classe del Comune attribuita dalla DAL n.186/2018, passando dalla classe I (classe di partenza) alla: **II classe**;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - non variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2;
- in merito al **punto 1.3.1**. (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico)
  - non si apportano riduzioni della AI.

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione,** oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso),
  - non si applicano riduzioni al contributo di costruzione;
- in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale)
  - non si apportano variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative)** 
  - non si applica alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU)
  - non si applica alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti")
  - non si applica alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**)
  - non si applica alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive)
  - non si applica alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali)
  - non si applicano ulteriori riduzioni
- in merito al **punto 1.6.3.bis** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze)

- si conferma la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018)
  - non si apportano variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S
  - non si introducono ulteriori coefficienti;
- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale)
  - non si apportano variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
  - prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: mantenimento di un metodo definito dalla normativa nazionale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto territoriale interessato dalla realizzazione di nuove strutture di vendita con ricadute sensibili sul territorio.

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere e dato atto che ad oggi la zona OMI per il territorio di Castel San Pietro Terme non contempla la funzione turistico ricettiva riferita alla destinazione alberghiera:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: € 90,49 (riferimento ad analisi di mercato di Confindustria Alberghi 2018);
  - si definisce il seguente tasso di occupazione di utilizzo netto anno 2018: 39,80% (fonte: Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna)
  - ai fini della determinazione del costo convenzionale "A", si applica la seguente formula:

### $A = (Ncx \ o \ x \ Pc \ x \ 1.000) / SC \ x \ 0.475$

Nc = numero delle camere

o = tasso di occupazione media annua comunale tassi 2018

Pc = prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato

**SC** = Superficie complessiva della struttura alberghiera

- si stabilisce che:
  - ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

qualora, nel corso del triennio, l'Agenzia delle Entrate rendesse disponibili per il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme i valori OMI relativi alla funzione turistico ricettiva, o in alternativa il relativo valore di conversione, la quota del costo di costruzione (QCC) sarà determinata applicando la seguente formula:

costo convenzionale A è uguale a:

A = Media Valori OMI di zona x 0,475

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), non sussistendo la condizione dettata dalla norma,
  - non si applica alcuna riduzione;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
  - fissare le seguenti percentuali:
    - a) 4% per la funzione turistico-ricettiva
    - b) 5,5% per la funzione commerciale
    - c) 7% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

per le ragioni di seguito indicate: confermare la quota attuale al fine di proseguire in politiche di sostegno alle imprese ed in generale delle attività economiche

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
  - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:
  - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, nel caso di importi superiori ai 5.000€
  - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa maggiorata del 10%;
  - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
    - il 25% entro 12 mesi dalla data di rilascio del PdC
    - il 25% entro 18 mesi dalla data di rilascio del PdC

oppure

• il 25% entro 6 mesi dalla data di presentazione della SCIA

per le ragioni di seguito indicate: allo scopo di confermare uniformandosi al dettato del vigente RUE – Allegato 1 – TOMO I Disciplina del Contributo di Costruzione (Art. 1.2 – Versamento del Contributo di Costruzione), abrogato con il presente provvedimento.

**DATO ATTO che**, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO altresì che** il presente atto conferma il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 122 del 12/09/2019 e n. 121 del 08/09/2021, e loro allegati, a far data dalla pubblicazione sul BURERT del relativo avviso di avvenuta approvazione;

### **RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

**DATO ATTO che** il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati a far data dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione delle presenti disposizioni;

**RITENUTO** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in modo da poter applicare i nuovi parametri di calcolo del contributo di costruzione, sopra stabiliti, a tutti i titoli abilitativi presentati dopo la sua approvazione in consiglio comunale;

VISTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** 1'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano proclamata dal Presidente Cenni: consiglieri presenti e votanti n. 13

favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Morini e Mazzoni di Prima Castello)

astenuti n. 2 (Latronico del Movimento 5 Stelle Castel San Pietro Terme) e (Maurizzi del Gruppo Misto)

#### **DELIBERA**

- 1. di fare proprie le premesse al presente atto;
- 2. DI RETTIFICARE l'Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. DI RETTIFICARE l'Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 5. DI TRASMETTERE, a cura del servizio proponente, copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 6. DI DARE ATTO che:
  - la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del relativo avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
  - i nuovi parametri di calcolo del contributo di costruzione trovano applicazione a tutti i titoli abilitativi presentati dopo la pubblicazione sul BURERT;
- 7. DI PUBBLICARE integralmente la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 nel testo coordinato con le modifiche, sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

#### Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese per alzata di mano proclamata dal Presidente Cenni:

consiglieri presenti e votanti n. 13

favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Morini e Mazzoni di Prima Castello)

astenuti n. 2 (Latronico del Movimento 5 Stelle Castel San Pietro Terme) e (Maurizzi del Gruppo Misto)

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al fine di trasmetterla con sollecitudine alla Regione e dare seguito agli adempimenti necessari per l'entrata in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

## IL SEGRETARIO GENERALE

## Letizia Ristauri

(atto sottoscritto digitalmente)

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tomas Cenni

(atto sottoscritto digitalmente)